

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

1 e 2. Con la presente si pubblica avviso relativo al ricorso in riassunzione, e ai motivi aggiunti pendenti dinanzi al TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III BIS, al n. R.G 1936/2021 proposto dalle Signore LARA PALERMO E CINZIA RAPISARDA contro il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli studi di Messina per mezzo dei quali si sono impugnati i seguenti atti:

3. Quanto al ricorso per riassunzione:

- dell'esclusione tacita (o comunque sconosciuta perché mai pubblicata e/o notificata alle ricorrenti) dalla prova pratica per l'accesso al V ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (c.d. TFA Sostegno) dell'Università degli Studi di Messina;
- dell'elenco degli ammessi alle prove pratiche e dell'eventuale *medio tempore* pubblicazione degli ammessi alle prove orali del V ciclo del TFA sostegno dell'Università degli Studi di Messina; nonché, ad ogni buon fine:
- della nota interministeriale prot. n. 22369/73989 del 13/14.8.2020 e della nota interministeriale n. 371182 del 13.8.2020 conosciuta il 25.12.2020, avente contenuto identico alla predetta; nonché di tutti gli altri atti, presupposti, consequenziali e/o connessi, anche se non conosciuti.

Per i seguenti motivi di diritto:

I. SUI REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA E SULLA NATURA DELLA NOTA INTERMINISTERIALE PROT. 371182 DEL 13.8.2020. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B. DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 8 FEBBRAIO 2019, N. 92. VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 12 FEBBRAIO 2020, N. 95. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE. ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI DIRITTO. VIOLAZIONE DEL CRITERIO DI GERARCHIA DELLE FONTI. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE. CARENZA DI POTERE

IN CONCRETO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ. CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA.

Come narrato, le due ricorrenti sono state escluse “di fatto” (dalla prova pratica del V ciclo del TFA sostegno dell’Università di Messina, dopo il superamento della prova preselettiva dell’1.10.2020). L’Università di Messina non ha emanato alcun decreto espresso di esclusione, o se lo ha emesso è sconosciuto alle ricorrenti perché non pubblicato e mai notificato. Il Responsabile della competente Unità operativa, dott. Di Stefano, ha specificato che l’esclusione trarrebbe il suo fondamento dalla nota interministeriale n. 3711782 del 13.8.2020, la quale escluderebbe dall’accesso alla procedura le classi di concorso ad esaurimento. Secondo l’amministrazione resistente, dunque, le odierne ricorrenti non sarebbero in possesso del titolo di accesso poiché le stesse hanno partecipato dichiarando il possesso di un diploma afferente alla classe di concorso ad esaurimento B32 del DPR 19/2016. L’esclusione (si ribadisce, avvenuta di fatto) è illegittima come la nota cui fa riferimento per le ragioni che seguono.

A. Sui requisiti di accesso.

Con decreto n. 92 dell’8.2.2019, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (oggi diviso in due dicasteri, ai sensi del d.l. 1/2020) ha stabilito i requisiti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità, da indire a cura dei singoli atenei, nei limiti dei posti autorizzati per ciascuno di essi.

L’art. 3, comma 1, lett b. prevede: “Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: [...] b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado”.

L’art. 5, comma due, del medesimo provvedimento ministeriale stabilisce che “i requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico - pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025.

Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso”.

Dal combinato disposto delle norme sopraindicate, si evince che, **con riferimento agli Insegnanti Tecnico Pratici, fino all’anno scolastico 2024/2025, è sufficiente il possesso del diploma indicato per la singola classe di concorso, ai sensi del DPR 19/2016.**

Come anticipato, le ricorrenti hanno partecipato alle procedure di ammissione al V ciclo del TFA sostegno dell'Università di Messina quale Insegnante Tecnico Pratico (c.d. ITP) per la classe di concorso B32 - Esercitazioni di pratica professionale.

Il DPR 19/2016 prevede quale titolo di accesso alla classe di concorso sopramenzionata **“Qualsiasi diploma di istituto di secondo grado”**.

In sostanza, è sufficiente essere in possesso di un qualsiasi diploma di scuola secondaria di secondo grado.

L'art. 2 del DM 95/2020 ha peraltro confermato i requisiti di ammissione previsti dal prodromico DM 92/2019.

Di conseguenza, ed in stretta aderenza alla normativa appena descritta, anche l'art. 2 del bando di concorso dell'Università di Messina ha previsto che gli insegnanti tecnico pratici potessero partecipare con il solo diploma coerente con la classe di concorso vigente.

Ne consegue che entrambe le ricorrenti sono in possesso dei requisiti previsti e che la loro esclusione dal concorso è illegittima.

B. Sulla natura della nota interministeriale prot. n. 371182 del 13.8.2020.

Come già anticipato, l'esclusione trarrebbe il suo fondamento nella nota prot. 371182 del 13.8.2020, con la quale i direttori generali dei Ministeri resistenti hanno affermato che “non è più consentito l'accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti: A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all'ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di Laboratorio”.

Come ampiamente rilevato nella prima parte della presente censura, i requisiti di accesso sono stati definiti con Decreto Ministeriale n. 92/2019 e ribaditi con DM 95/2020 che affermano testualmente che è sufficiente essere in possesso di un titolo di accesso alle classi di concorso di cui alla Tabella B del DPR 19/2016 per gli insegnanti tecnico pratici.

Il DPR testè menzionato ha riordinato le classi di concorso della scuola pubblica italiana inserendovi, tra le altre, anche la B-32.

E per tale motivo le amministrazioni resistenti hanno inserito le classi di concorso ad esaurimento tra i titoli idonei all'accesso alla selezione di cui si discute.

Infatti, se l'amministrazione avesse voluto modificare i requisiti di accesso sarebbe stato necessario che il Ministro (o i Ministri, vista la scissione dei dicasteri, ai sensi del d.l. 1/2020) avrebbe (ro) dovuto emettere un decreto ministeriale che modificasse i requisiti di partecipazione.

Nel caso in specie, l'amministrazione tenta di superare e modificare con una mera nota, stravolgendone il contenuto, un decreto ministeriale (due se si considera il successivo e connesso decreto 95 del 2020) e il pedissequo bando, **mai oggetto di modifiche da parte dell'Università di Messina, che evidentemente non ne ha recepito gli illegittimi dettami.**

Il decreto ministeriale è un atto amministrativo generale e, come tale, esso dispiega efficacia su tutto il territorio nazionale, subordinatamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Una sua eventuale modifica può essere effettuata solamente per mezzo di una fonte normativa di pari o superiore rango nella gerarchia delle fonti.

Tale circostanza, da sola, sarebbe sufficiente a dichiarare l'illegittimità della tacita esclusione.

Pertanto, le amministrazioni resistenti hanno già apportato modifiche alla procedura in parola proprio per mezzo di uno specifico e successivo decreto ministeriale di modifica del Decreto n. 92/2019 e del Decreto n. 95/2020, dimostrando di ben conoscere i percorsi normativi da attuare.

È il caso del decreto interministeriale del 7.8.2020, con il quale i Ministri dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca hanno stabilito di ammettere direttamente alle prove scritte (senza il passaggio della prova preselettiva) ed in soprannumero coloro i quali avessero un servizio almeno triennale sul sostegno senza titolo.

In definitiva, i requisiti di partecipazione al V ciclo del TFA sostegno sono ancora i medesimi previsti dai decreti ministeriali 92/2019 e 95/2020, poiché non appaiono minimamente incisi dalle note del 13/14.8.2020.

Il ricorso va pertanto accolto.

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B. DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 8 FEBBRAIO 2019, N. 92. VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 12 FEBBRAIO 2020, N. 95. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLEZIONE DEGLI ARTT. 2 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E IRRAZIONALITÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

La mancata ammissione (avvenuta solo in sede di espletamento della prova pratica e dopo aver sostenuto e superato la prova preselettiva) determina un'evidente violazione del principio del legittimo affidamento, ossia l'interesse alla tutela di una certa situazione giuridica generata da un precedente comportamento della P.A., che ha indotto il privato a confidare nel conseguimento di un dato risultato, oltre a determinare una illegittima disparità di trattamento rispetto ai soggetti ammessi alla prova successiva.

Nel nostro ordinamento il legittimo affidamento trova la sua base nel principio di buona fede, in aderenza a quanto disposto dall'articolo 2 della Costituzione.

Esso è un principio fondamentale dell'azione amministrativa, da cui la funzione pubblica non può prescindere e rappresenta uno strumento di tutela avverso il comportamento irragionevole e contraddittorio dell'Amministrazione.

Con l'affidamento, pertanto, si rappresenta l'interesse alla tutela di una certa situazione giuridica generata da un comportamento altrui che ha indotto la parte interessata a confidare nel conseguimento di un dato risultato o sull'esistenza di una certa situazione giuridica.

La tutela del legittimo affidamento trova spazio nel rapporto tra il privato e pubblica amministrazione, costituendo un limite all'azione della pubblica amministrazione, la quale, "nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta indirizzare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di 10 comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento" (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3536/08; Tar Milano, sez. I, 21 marzo 2000 n. 2801; ex multis Tar Lazio Roma, sez. I, n. 4455/2012).

Nel caso di specie, come detto, la prova preselettiva si è svolta il 1.10.2020 e dunque successivamente alla data presunta di emissione della nota.

Le ricorrenti sono state ammesse alla prova preselettiva, l'hanno svolta e superata positivamente.

Non può negarsi, dunque, che le circostanze appena descritte siano state idonee ad ingenerare nelle odierne ricorrenti un **legittimo affidamento** sulla possibilità di espletare le prove successive della procedura concorsuale.

La recentissima giurisprudenza ha ritenuto che **il legittimo affidamento costituisca un principio fondante dell'ordinamento al pari del principio di legalità e di certezza del diritto.**

L'università degli Studi di Messina non ha né notificato né emesso alcun provvedimento di esclusione all'odierna deducente che ha sostenuto i costi e i sacrifici della preparazione per le prove di esame.

Per quanto sopra rassegnato, la mancata ammissione delle deducenti è illegittima.

III. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/90. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ILLOGICITÀ MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE.

Il provvedimento di esclusione implicito o non conosciuto è, pertanto, illegittimo tanto per violazione delle norme indicate, che fondano proprio la natura discrezionale del potere amministrativo, quanto per eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di motivazione.

L'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, è corollario dei principi di buon andamento e imparzialità amministrativa (ai sensi dell'art. 97 della Costituzione) e, consente al destinatario del provvedimento un controllo di correttezza, coerenza e logicità dello stesso, anche in presenza di provvedimento implicito, come quello oggetto di gravame (Consiglio di Stato, V Sez. sentenza n. 589/2019).

Sotto altro profilo, l'onere di motivazione consente al destinatario del provvedimento, che voglia far valere una propria situazione giuridica soggettiva attraverso tutela giurisdizionale (ai sensi degli artt. 24 e 113 della Costituzione).

Nel caso di specie, l'amministrazione si è limitata a escludere "di fatto" la deducente dalle prove pratiche e solo dopo una espressa richiesta di chiarimenti l'ateneo ha affermato le ragioni che avrebbero condotto alla sua esclusione.

Inoltre, l'amministrazione deve tenere conto anche dei c.d. interessi secondari che coesistono con l'interesse primario: la dottrina ha ritenuto che la scelta amministrativa debba avvenire nel rispetto dell'interesse primario, di tutti i principi testé menzionati, nonché l'adeguata ponderazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti.

Se la scelta della P.A. avviene in loro violazione, il provvedimento è viziato da eccesso di potere.

Ebbene, nel caso in esame, l'amministrazione non ha tenuto conto di tutti gli interessi coinvolti, ivi inclusa la circostanza che la stessa Università ha consentito alle ricorrenti di iscriversi al concorso e svolgere la prova preselettiva.

Quanto ai motivi aggiunti:

- del decreto rettorale prot. 27131 del 25.5.2021 di approvazione della graduatoria definitiva), anch'essa espressamente impugnata col presente ricorso, e dell'allegato 1 che la contiene, pubblicati in pari data, con la quale i candidati sono stati ammessi al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per la scuola secondaria di secondo grado; nonché di tutti gli altri atti, presupposti, consequenziali e/o connessi, anche se non conosciuti.

Per i seguenti motivi in diritto:

I. SUI REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA E SULLA NATURA DELLA NOTA INTERMINISTERIALE PROT. 371182 DEL 13.8.2020. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B. DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 8 FEBBRAIO 2019, N. 92. VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 12 FEBBRAIO 2020, N. 95. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE. ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI DIRITTO. VIOLAZIONE DEL CRITERIO DI GERARCHIA DELLE FONTI. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE. CARENZA DI POTERE IN CONCRETO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ. CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA.

Come narrato, le due ricorrenti sono state escluse “di fatto” (dalla prova pratica del V ciclo del TFA sostegno dell'Università di Messina, dopo il superamento della prova preselettiva dell'1.10.2020).

L'Università di Messina non ha emanato alcun decreto espresso di esclusione, o se lo ha emesso è sconosciuto alle ricorrenti perché non pubblicato e mai notificato.

Oggi l'esclusione si concreta nella assenza delle ricorrenti dalla graduatoria definitiva, approvata con dr n. 27131 del 25.2.2021, impugnata con i motivi aggiunti, **nonostante il superamento di tutte le prove di idoneità.**

Il Responsabile della competente Unità operativa, dott. Di Stefano, ha specificato che l'esclusione trarrebbe il suo fondamento dalla nota interministeriale n. 3711782 del 13.8.2020, la quale escluderebbe dall'accesso alla procedura le classi di concorso ad esaurimento.

Secondo l'amministrazione resistente, dunque, le odierne ricorrenti non sarebbero in possesso del titolo di accesso poiché le stesse hanno partecipato dichiarando il possesso di un diploma afferente alla classe di concorso ad esaurimento B32 del DPR 19/2016.

L'esclusione (si ribadisce, avvenuta di fatto) è illegittima come la nota cui fa riferimento per le ragioni che seguono.

A. Sui requisiti di accesso.

Con decreto n. 92 dell'8.2.2019, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (oggi diviso in due dicasteri, ai sensi del d.l. 1/2020) ha stabilito i requisiti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità, da indire a cura dei singoli atenei, nei limiti dei posti autorizzati per ciascuno di essi.

L'art. 3, comma 1, lett b. prevede: “*Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: [...] b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il*

possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado”.

L'art. 5, comma due, del medesimo provvedimento ministeriale stabilisce che “i requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico - pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025.

Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso”.

Dal combinato disposto delle norme sopraindicate, si evince che, **con riferimento agli Insegnanti Tecnico Pratici, fino all'anno scolastico 2024/2025, è sufficiente il possesso del diploma indicato per la singola classe di concorso, ai sensi del DPR 19/2016.**

Come anticipato, le ricorrenti hanno partecipato alle procedure di ammissione al V ciclo del TFA sostegno dell'Università di Messina quale Insegnante Tecnico Pratico (c.d. ITP) per la classe di concorso B32 - Esercitazioni di pratica professionale.

Il DPR 19/2016 prevede quale titolo di accesso alla classe di concorso sopramenzionata **“Qualsiasi diploma di istituto di secondo grado”.**

In sostanza, è sufficiente essere in possesso di un qualsiasi diploma di scuola secondaria di secondo grado.

L'art. 2 del DM 95/2020 ha peraltro confermato i requisiti di ammissione previsti dal prodromico DM 92/2019.

Di conseguenza, ed in stretta aderenza alla normativa appena descritta, anche l'art. 2 del bando di concorso dell'Università di Messina ha previsto che gli insegnanti tecnico pratici potessero partecipare con il solo diploma coerente con la classe di concorso vigente.

Ne consegue che entrambe le ricorrenti sono in possesso dei requisiti previsti e che la loro esclusione dal concorso è illegittima.

B. Sulla natura della nota interministeriale prot. n. 371182 del 13.8.2020.

Come già anticipato, l'esclusione trarrebbe il suo fondamento nella nota prot. 371182 del 13.8.2020, con la quale i direttori generali dei Ministeri resistenti hanno affermato che “*non è più consentito l'accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti: A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01*

Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all'ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di Laboratorio”.

Come ampiamente rilevato nella prima parte della presente censura, i requisiti di accesso sono stati definiti con Decreto Ministeriale n. 92/2019 e ribaditi con DM 95/2020 che affermano testualmente che è sufficiente essere in possesso di un titolo di accesso alle classi di concorso di cui alla Tabella B del DPR 19/2016 per gli insegnanti tecnico pratici.

Il DPR testè menzionato ha riordinato le classi di concorso della scuola pubblica italiana inserendovi, tra le altre, anche la B-32.

E per tale motivo le amministrazioni resistenti hanno inserito le classi di concorso ad esaurimento tra i titoli idonei all'accesso alla selezione di cui si discute.

Infatti, se l'amministrazione avesse voluto modificare i requisiti di accesso sarebbe stato necessario che il Ministro (o i Ministri, vista la scissione dei dicasteri, ai sensi del d.l. 1/2020) avrebbe (ro) dovuto emettere un decreto ministeriale che modificasse i requisiti di partecipazione.

Nel caso in ispecie, l'amministrazione tenta di superare e modificare con una mera nota, stravolgendone il contenuto, un decreto ministeriale (due se si considera il successivo e connesso decreto 95 del 2020) e il pedissequo bando, **mai oggetto di modifiche da parte dell'Università di Messina, che evidentemente non ne ha recepito gli illegittimi dettami.**

Il decreto ministeriale è un atto amministrativo generale e, come tale, esso dispiega efficacia su tutto il territorio nazionale, subordinatamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Una sua eventuale modifica può essere effettuata solamente per mezzo di una fonte normativa di pari o superiore rango nella gerarchia delle fonti.

Tale circostanza, da sola, sarebbe sufficiente a dichiarare l'illegittimità della tacita esclusione.

Peraltro, le amministrazioni resistenti hanno già apportato modifiche alla procedura in parola proprio per mezzo di uno specifico e successivo decreto ministeriale di modifica del Decreto n. 92/2019 e del Decreto n. 95/2020, dimostrando di ben conoscere i percorsi normativi da attuare.

È il caso del decreto interministeriale del 7.8.2020, con il quale i Ministri dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca hanno stabilito di ammettere direttamente alle prove scritte (senza il passaggio della prova preselettiva) ed in soprannumero coloro i quali avessero un servizio almeno triennale sul sostegno senza titolo.

In definitiva, i requisiti di partecipazione al V ciclo del TFA sostegno sono ancora i medesimi previsti dai decreti ministeriali 92/2019 e 95/2020, poiché non appaiono minimamente incisi dalle note del 13/14.8.2020.

Il ricorso e i motivi aggiunti vanno pertanto accolti.

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B. DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 8 FEBBRAIO 2019, N. 92. VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 12 FEBBRAIO 2020, N. 95. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLEZIONE DEGLI ARTT. 2 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E IRRAZIONALITÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

L'esclusione dalla procedura, come confluita nella graduatoria definitiva, avvenuta solo in sede di espletamento della prova pratica e dopo aver sostenuto e superato la prova preselettiva, determina un'evidente violazione del principio del legittimo affidamento, ossia l'interesse alla tutela di una certa situazione giuridica generata da un precedente comportamento della P.A., che ha indotto il privato a confidare nel conseguimento di un dato risultato, oltre a determinare una illegittima disparità di trattamento rispetto ai soggetti ammessi alla prova successiva.

Nel nostro ordinamento il legittimo affidamento trova la sua base nel principio di buona fede, in aderenza a quanto disposto dall'articolo 2 della Costituzione.

Esso è un principio fondamentale dell'azione amministrativa, da cui la funzione pubblica non può prescindere e rappresenta uno strumento di tutela avverso il comportamento irragionevole e contraddittorio dell'Amministrazione.

Con l'affidamento, pertanto, si rappresenta l'interesse alla tutela di una certa situazione giuridica generata da un comportamento altrui che ha indotto la parte interessata a confidare nel conseguimento di un dato risultato o sull'esistenza di una certa situazione giuridica.

La tutela del legittimo affidamento trova spazio nel rapporto tra il privato e pubblica amministrazione, costituendo un limite all'azione della pubblica amministrazione, la quale, *“nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta indirizzare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo*

affidamento” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3536/08; Tar Milano, sez. I, 21 marzo 2000 n. 2801; *ex multis* Tar Lazio Roma, sez. I, n. 4455/2012).

Nel caso di specie, come detto, la prova preselettiva si è svolta il 1.10.2020 e dunque successivamente alla data presunta di emissione della nota.

Le ricorrenti sono state ammesse alla prova preselettiva, l’hanno svolta e superata positivamente.

Non può negarsi, dunque, che le circostanze appena descritte siano state idonee ad ingenerare nelle odierne ricorrenti un **legittimo affidamento** sulla possibilità di espletare le prove successive della procedura concorsuale, **poi tutte espletate e superate consequenzialmente alla sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo**, avvenuta per mezzo del decreto cautelare n. 4/21, adottato dal Tar Catania.

La recentissima giurisprudenza ha ritenuto che **il legittimo affidamento costituisca un principio fondante dell’ordinamento al pari del principio di legalità e di certezza del diritto**¹.

L’università degli Studi di Messina non ha né notificato né emesso alcun provvedimento di esclusione all’odierna deducente che ha sostenuto i costi e i sacrifici della preparazione per le prove di esame.

Con l’ultimo atto della sequela procedimentale, il dr 27131 del 25.2.2021, l’Università ha approvato la graduatoria definitiva, omettendo di inserire le ricorrenti.

Tale ultimo atto è affetto dai medesimi vizi denunciati con il presente motivo di ricorso.

Per quanto sopra rassegnato, la mancata ammissione delle deducenti è illegittima.

III. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/90. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ILLOGICITÀ MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE.

Il provvedimento di esclusione implicito o non conosciuto è, pertanto, illegittimo tanto per violazione delle norme indicate, che fondano proprio la natura discrezionale del potere amministrativo, quanto per eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di motivazione.

Con l’ultimo atto della sequela procedimentale, l’Università ha approvato la graduatoria definitiva, omettendo di inserire le ricorrenti.

La graduatoria definitiva di cui al DR 27131 del 25.2.2021, è affetta dai medesimi vizi denunciati con il presente motivo di ricorso.

L’obbligo di motivazione, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990, è corollario dei principi di buon andamento e imparzialità amministrativa (ai sensi dell’art. 97 della Costituzione) e, consente al destinatario del provvedimento un controllo di correttezza, coerenza e logicità dello stesso, anche in

¹ CGARS, sez. giurisd., 05 dicembre 2018, sent. n. 982.

presenza di provvedimento implicito, come quello oggetto di gravame (Consiglio di Stato, V Sez. sentenza n. 589/2019).

Sotto altro profilo, l'onere di motivazione consente al destinatario del provvedimento, che voglia far valere una propria situazione giuridica soggettiva attraverso tutela giurisdizionale (ai sensi degli artt. 24 e 113 della Costituzione).

Nel caso di specie, l'amministrazione si è limitata a escludere "di fatto" la deducente dalle prove pratiche e solo dopo una espressa richiesta di chiarimenti l'ateneo ha affermato le ragioni che avrebbero condotto alla sua esclusione.

Inoltre, l'amministrazione deve tenere conto anche dei c.d. interessi secondari che coesistono con l'interesse primario: la dottrina ha ritenuto che la scelta amministrativa debba avvenire nel rispetto dell'interesse primario, di tutti i principi testé menzionati, nonché l'adeguata ponderazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti.

Se la scelta della P.A. avviene in loro violazione, il provvedimento è viziato da eccesso di potere².

Ebbene, nel caso in esame, l'amministrazione non ha tenuto conto di tutti gli interessi coinvolti, ivi inclusa la circostanza che la stessa Università ha consentito alle ricorrenti di iscriversi al concorso e svolgere la prova preselettiva.

Disparità di trattamento. Contraddittorietà. Manifesta illogicità.

L'esclusione e, da ultimo, l'approvazione della graduatoria definitiva senza l'inclusione delle ricorrenti, rende manifesta la disparità di trattamento perpetrata a loro danno, considerato che i titolari dei titoli di studio delle c.d. "classi ad esaurimento" sono stati ammessi al IV ciclo e hanno conseguito il relativo titolo presso l'Università degli studi di Messina.

Come detto, le ricorrenti essendo in possesso del titolo di accesso al momento della presentazione della domanda hanno diritto a svolgere le prove successive e avere la possibilità di accedere al corso di specializzazione.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa è granitica nel ritenere che: **"Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, configurabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse, non può essere dedotto quando viene rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione. Un'eventuale disparità non può essere**

risolta estendendo il trattamento illegittimamente più favorevole ad altri riservato a chi, pur versando in situazione analoga, sia stato legittimamente destinatario di un trattamento meno favorevole” (Consiglio di Stato, 26 agosto 2018, sent. n. 3980).

Nel caso del IV ciclo del TFA Sostegno, l'amministrazione resistente ha ammesso altri candidati in possesso del titolo di accesso per la classe di concorso B32 e, come detto nella prima censura del presente ricorso, i Ministeri resistenti non hanno modificato i requisiti di accesso, anzi con DM 95/2020, essi sono stati espressamente confermati.

Sebbene la giurisprudenza ritenga che un provvedimento non possa essere censurato perché un precedente provvedimento più favorevole adottato nei confronti di un terzo che si trovi in analoga situazione, l'eccesso di potere è configurabile nell'ipotesi, come quella di cui ci si occupa, di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 30 ottobre 2017, sent. n. 5016).

Anche sotto questo aspetto, l'amministrazione ha violato il principio di ragionevolezza.

In forza di tale principio, l'azione amministrativa si deve adeguare ad un canone di razionalità operativa, in modo da evitare delle decisioni arbitrarie ed irrazionali.

In particolare, l'operato della Pubblica Amministrazione deve essere immune da censure sul piano della logica, aderente ai dati di fatto ed agli interessi emersi nel corso dell'istruttoria e coerente con le premesse ed i criteri fissati dalla stessa P.A.

Il diniego è contrario a due principi generali e fondanti del nostro diritto Costituzionale: il principio di eguaglianza e il principio di ragionevolezza.

L'art. 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza, nelle sue due particolarità dell'uguaglianza formale e sostanziale.

Al solo fine di applicare il principio di uguaglianza sostanziale, la giurisprudenza costituzionale ha applicato il principio di ragionevolezza: esso è un corollario del principio di uguaglianza ed esige che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore.

Ebbene, nel caso in esame l'amministrazione ha trattato in maniera diversa situazioni identiche, sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale.

Ne consegue che la condotta tenuta dalla resistente è una evidente violazione del principio di parità di trattamento.

Sulla natura della nota interministeriale n. 3711782 del 13.8.2020.

L'esclusione delle ricorrenti dall'accesso al V ciclo dei percorsi di formazione trarrebbe il suo fondamento dalla nota interministeriale n. 371182 del 13 agosto 2020, che avrebbe modificato i

requisiti di accesso previsti dal decreto ministeriale n. 92/2019 e dal decreto ministeriale n. 95/2020 e richiamati dal pedissequo bando di concorso.

I requisiti di accesso sono stati definiti con Decreto Ministeriale n. 92/2019 e ribaditi con DM 95/2020 che affermano testualmente che è sufficiente essere in possesso di un titolo di accesso alle classi di concorso di cui alla Tabella B del DPR 19/2016 per gli insegnanti tecnico pratici.

Il DPR testè menzionato ha riordinato le classi di concorso della scuola pubblica italiana inserendovi, tra le altre, anche la B-32.

La classe di concorso – seppur ad esaurimento – B 32 è dunque ancora vigente e proprio per tale motivo le amministrazioni resistenti hanno inserito le classi di concorso ad esaurimento tra i titoli idonei all'accesso alla selezione di cui si discute.

La cdc ad esaurimento altro non è che una classe di concorso i cui docenti non potranno essere destinatari di nuove cattedre (e, a monte, di concorsi abilitanti) **nella specifica materia di insegnamento – B 32.**

Mentre, il TFA sostegno è un titolo che abilita al generico insegnamento di sostegno agli alunni con disabilità psicofisiche.

Il titolo che ne deriva è astratto dalla classe di concorso di provenienza ed estraneo ai percorsi formativi, tanto da:

- essere aperto a plurime e diverse classi di concorso;
- riguardare il sostegno per tutte le ore di didattica frontale, qualunque sia la materia insegnata;
- essere conseguito a seguito di uno specifico corso di formazione (id est) all'esito di un percorso formativo *ex novo*.

Il percorso abilitante di cui si discute, e al quale le docenti aspirano ad accedere, non conferisce dunque l'abilitazione all'insegnamento sulla singola materia (italiano, storia, geografia), collegata alla classe di concorso, ma attribuisce il titolo per lo svolgimento di insegnante di sostegno.

Orbene, i decreti ministeriali possono essere modificati solo per mezzo di una fonte normativa di pari rango o di rango superiore e giammai da una mera nota "interpretativa".

In considerazione di ciò, sia sotto il profilo formale che sostanziale, la nota interministeriale non può essere ricondotta nel novero dei provvedimenti amministrativi e di conseguenza non può essere idonea a modificare (restringendoli) i requisiti di accesso.

Come specificato in seno alla memoria per la camera di consiglio dinanzi al Tars Catania (doc.18 riassunzione), in applicazione del principio del *contrarius actus*, se l'amministrazione avesse voluto modificare i requisiti di accesso sarebbe stato necessario che il Ministro (o i Ministri, vista la scissione dei dicasteri, ai sensi del d.l. 1/2020) avrebbe (ro) dovuto emettere un decreto ministeriale che

modificasse i requisiti di partecipazione, che sarebbe stato comunque illegittimo poiché illogico e immotivato.

Da ultimo, sul punto: *“La giurisprudenza condivisa dal Collegio ha appurato che "in linea generale, con riferimento agli atti di autotutela opera il principio del contrarius actus, inteso quale doverosità di attivare nell'autotutela lo stesso procedimento seguito per l'adozione dell'atto. Pertanto, la revoca e in generale gli atti di secondo grado in funzione di autotutela devono seguire la stessa procedura osservata per l'adozione del provvedimento poi ritirato ed essere disposti dallo stesso organo che li ha emanati" (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 13 dicembre 2013, n. 1682). In altri termini la prevalente giurisprudenza ha ribadito che la revoca di un provvedimento amministrativo costituisce esercizio del potere di autotutela della Pubblica amministrazione che, in ossequio ai principi di legalità, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, deve essere assistito dalle garanzie partecipative (salvo i motivati casi d'urgenza), da quelle formali e procedurali scaturenti dal canone del contrarius actus, e dalla necessità di esplicitare le ragioni giustificanti la nuova determinazione, con la conseguenza che essa, da un lato, non può assumere la forma implicita, pena la violazione dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, che ha sancito l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi, a meno che le ragioni della stessa non siano chiaramente intuibili sulla base del contenuto del provvedimento impugnato; dall'altro, deve estrinsecarsi in un procedimento corrispondente a quello a suo tempo seguito per l'adozione dell'atto revocando, anche in termini di organo competente (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 09/07/2015, n. 3458 e T.A.R. Campania sez. V 04 novembre 2013 n. 4895)” (T.A.R. Genova, (Liguria) sez. I, 18/07/2017, (ud. 12/07/2017, dep. 18/07/2017), n.627).*

La stessa Avvocatura qualifica come “nota di chiarimento interministeriale”, una nota che di fatto ha modificato il bando.

La natura di chiarimento è per genesi finalizzata a orientare i suoi destinatari sulla applicazione di una norma preesistente e dal contenuto conforme.

Nel caso in ispecie, il bando reca una disposizione esattamente contraria alla nota o, meglio, la nota prescrive un divieto di partecipazione nei confronti di una classe di concorso B32 cui il bando consentiva espressamente di partecipare, come prescritto, a monte, dal Decreto Ministeriale e, ancor più a monte, dal DPR 19/2016, mai modificato sul punto e ancora cogente.

Conseguentemente, la nota sopramenzionata non può ritenersi, da un lato, modificativa del decreto ministeriale di disciplina delle procedure di selezione e del percorso abilitante sul sostegno e, dall'altro lato, idonea ad escludere le odierne ricorrenti.

Sulla cessazione della materia del contendere.

Come già anticipato, a seguito del decreto monocratico reso dal Presidente della II sez. del Tar Catania, le ricorrenti sono state ammesse con riserva alla prova pratica e nelle more della celebrazione della camera di consiglio hanno svolto e superato anche l'ultima prova orale.

La sig.ra Rapisarda ha conseguito un punteggio pari a 58 e dunque è vincitrice del concorso mentre la sig.ra Palermo ha conseguito un punteggio pari a 56 risultando così idonea anche se non vincitrice.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 bis, del d.l. 30 giugno 2005 n.115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168: *“Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.*

Sicché, il bene della vita, al quale le odierne ricorrenti aspirano attraverso l'impugnazione dell'esclusione tacita e, oggi, della graduatoria definitiva, ha trovato piena e comprovata soddisfazione con il superamento di tutte le prove; con la conseguente intervenuta cessazione della materia del contendere in applicazione del principio ormai immanente nella giurisprudenza amministrativa di sanatoria legale di ammissione con riserva alle procedure di tipo idoneativo, in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale cautelare (cfr. Tar Catania n. 2320/2020, **in un caso identico al caso odierno**).

4. Indicazione dei controinteressati (allegato doc.3):

	PreMatricola	Cognome	Nome
1	3932	DE MICHELE	ROBERTO
2	4138	CASTRICIANO	CLAUDIA
3	610	ROPPOLO	MARIA ANTONELLA
4	3030	CHIOFALO	BALDASSARE ALDO
5	144	SPANO'	GIUSEPPE
6	1982	CAIZZONE	ELENA
7	1243	LENZO	PAOLA
8	139	MALAGA	GABRIELLA
9	183	MORABITO	MADDALENA
10	2306	PULEIO	GIUSEPPINA
11	464	SORRENTI	Paola

12	1308	VOLANTI	PAOLO
13	1773	CASTROVINCI	VERONICA
14	2144	FILETI	GIUSEPPE
15	1244	LENZO	ANTONINO
16	1329	MICELI	MARIA
17	2090	PANUCCIO	ANTONIA
18	699	PARISI	MARIA
19	1373	PUGLISI	MARCO SALVATORE
20	325	RACCUIA	DONATELLA
21	1335	SIMONE	SANTI
22	2912	BARBERA	TINDARA
23	2413	PLATANIA	ROSA
24	1194	ROSI	NICOLINA
25	4077	SCERBO	LAURA
26	1292	STIVALA	IRENE
27	613	TOCCO	GIADA
28	2026	AZZARELLI	ROSA
29	1854	CARUSO	CATERINA
30	2597	DE CAPUA	ELENA
31	1280	FALCO	ANGELA
32	1838	FEMINO'	GIULIA
33	653	LATELLA	DOMENICA
34	1744	MARRONE	ROSALBA
35	354	PADUANO	ILENIA DOMENICA
36	1264	PONER	ORIANA
37	1676	SACCÀ	ANNALISA
38	469	ADORNO	ENZA EZIA
39	2182	BELLANTONI	FRANCESCA
40	1499	CULICI	PAOLA
41	204	CUMBO	MARCELLA
42	201	GIMMILLARO	STEFANO
43	331	IANNELLO	ROSA
44	2007	MAFODDA	ANTONINA VIVIANA
45	504	OTERI	CARMELA
46	45	PINTAUDI	TINDARA
47	3167	PRIVITERA	MARIA TERESA
48	4127	RUBINO	DOMENICO SALVATORE
49	2329	SACCO	ROSARIA TINDARA

50	169	TRIOLO	NUNZIATINA DANIELA
51	2223	CANNIZZARO	SILVIA
52	1254	CARDITELLO	FRANCESCA
53	3221	CARTIA	IVANA
54	1058	CARUSO	FRANCESCA ANNA MARIA
55	1056	COSMANO	LUISA
56	53	COSTA	MARIA JOSE'
57	3981	FABRIZIO	LUANA
58	4108	MAIORANA	MARIA SERENA
59	1405	MARINO	FRANCESCA
60	1804	MIRAGLIOTTI	ELDAROSA
61	3977	MOLFETTA	VINCENZA
62	2474	NOTO	ANTONIETTA
63	780	PIRO	CLAUDIA
64	1593	POMA	GIUSEPPINA
65	621	PRINCIOTTA CARIDDI	GAETANO
66	1096	RAPISARDA	LETIZIA
67	1363	ROMEO	ELISA
68	2444	RONDINE	AGATA VALENTINA
69	3484	ROTTA	ROBERTA MARIA
70	371	SAVASTA	ANGELA
71	2509	AZZARA	FRANCESCA
72	2224	BONACCORSI	TIZIANA
73	1998	CAPO	MELANIA
74	299	CAVALLARO	VANESSA
75	200	CIANCIO	CLARA
76	2533	CILLARI	MARIA
77	2591	D'ANNA	TIZIANA
78	866	DE SALVO	SIMONA
79	3034	DI BELLA	ANDREA
80	1594	DI GIROLAMO	LOREDANA
81	1456	D'URSO	SARAH
82	71	EBREO	ORESTE
83	689	ENEA	MARTINA
84	3009	FROSINA	ANNA MARIA
85	1586	GIUNTA	ADRIANA MARIA
86	1769	GUARINO	RITA
87	1718	MAESANO	ELISABETTA

88	811	MOCCIARO	ALESSANDRA
89	1216	ORLANDO	ILENIA
90	44	PINO	CARMELA
91	3730	RE	EMANUELA
92	440	RUSSELLO	ROBERTINA
93	1607	SCARCINA	MARIATERESA
94	569	TURRISI	SEBASTIANO DOMENICO
95	2393	AMATO	ALESSANDRO
96	1803	AUGUSTO	ELOISE
97	108	BERTE'	LAURA
98	1490	BONACCORSO	SERAFINA NADIA
99	142	BONANNO	MARIA
100	611	BRAFA	DENISE
101	1585	BUCCHERI	ELEONORA
102	2264	CALASCIONE	STEFANIA
103	2592	CALÌ	ROSSANA
104	2972	CARUSO	MARCO ANTONIO
105	3346	CASELLA	CARMELO
106	991	CATANIA	CARMELA
107	46	CENTI	CONCETTA
108	1267	CUMBO	MARIA
109	209	D'AGOSTINO	VINCENZA
110	2973	D'ARRIGO	LUISA
111	3854	DI CARO	ANDREA
112	1471	FACIANO	ADRIANA
113	177	FALLANCA	MARIA GRAZIA
114	483	FAVANO	MARIAGIULIA
115	4129	FAZIO	VALENTINA
116	344	GIUFFRE'	FRANCESCA
117	4072	GRUTTADAURIA	DOMENICO
118	703	MANERA	MANUELA
119	73	MANTI	ANTONIA
120	848	MARESCI	GENZIANA ENZA
121	118	MARRA	LORENZA
122	3751	MARZULLO	LETIZIA
123	519	MAZZEO	ROSARIA
124	1322	MICELI	DANIELA NUNZIATINA
125	997	MICELI	CARMELO

126	493	MIGGIANO	ALBERTO
127	1228	MINARDI	LUCA
128	3618	MINASI	CRISTIANA
129	947	MOSCATO	GIOVANNI
130	357	MUNNIA	GIUSEPPINA
131	1276	NIOSI	GIULIA
132	1176	NORCIA	VIVIANA
133	2481	OCELLO	FERDINANDO
134	548	PACILÉ	FRANCESCO
135	3355	PAPA	ANTONINA MARIA
136	4105	PENSAVALLE	MARIAGRAZIA
137	1326	PIANGES	ELISA
138	722	PINO	DOMENICA
139	2001	PUGLISI	SEBASTIANO
140	809	PULVIRENTI	ROBERTA
141	25	RANDAZZO	ANTONINA
142	422	RASÀ	MARIAVITTORIA
143	1595	RIDOLFO	SABRINA
144	1349	RIDOLFO	MARIA AZZURRA
145	2237	RIZZA	FEDERICA
146	775	ROMEO	GIULIANA
147	2012	RUSSO	MARIA ROSA ASSUNTA
148	2710	SAGLIMBENI	ROBERTA
149	1434	SANTAERA	ADRIANA
150	486	SCHILLACI	SALVATORE MARIO
151	1305	SCILIPOTI	SALVATORE
152	1451	SCIOTTO	CHIARA LUCIA
153	3080	SCIPILLITI	GAETANA
154	2406	SPINA	GIUSY MARIA RITA
155	1452	SURACE	TITO
156	578	VALENTI	SIMONA
157	1730	VASTA	IDA
158	1454	VIOLI	ANNA
159	1430	VIOLI	IRENE
160	858	VITO	MARIA
161	2471	BAVETTA	ANTONELLA
162	631	BELMONTE	DOMENICA FRANCESCA
163	1222	CALABRESE	ANTONINO

164	529	CARDILLO	GIUSY
165	2415	D'ANGELO	SIMONA
166	1127	DONATO	MARIA, CONCETTA
167	3652	FRAGAPANE	ANTONIO
168	1613	LA SPINA	ROSA
169	2000	MAIMONE	DANIELA ANTONIA
170	1679	MONTEZIONE	LINA
171	1091	MOSCHITTA	MARIA CONCETTA
172	2401	ONOFARO	VANESSA
173	467	PETRALIA	ALESSIA MARGHERITA
174	2971	PUGLISI	GIOVANNI
175	1131	RANDAZZO	ANGELA MARIA CARMELA
176	1383	RUSSO	LUIGI
177	145	RUSSOTTI	CLAUDIA
178	1498	SAPIENZA	ANNA
179	1188	SPURIO	MARIA PIA
180	2899	AGRUSA	GIANLUCA
181	1036	AMATO	VALERIA
182	1674	ANDALORO	ROSSELLA
183	1055	ARENA	MARIA
184	470	BARBAGIOVANNI	ANGELA
185	1103	BELLAVIA	CARMENINA
186	686	BIONDO	MARILISA
187	1638	BONADONNA	SILVIA
188	1417	BONADONNA	ANNA LISA
189	441	BONOMO	GIUSEPPE
190	1262	BUTA	GIOVANNA
191	1336	CALAGNA	SALVATORE
192	271	CANUTO	SILVIA
193	902	CAPUTO	ANNA
194	551	CARDACI	ALESSIA
195	1347	CAROLLO	LUCIA
196	217	CARPANZANO	LAURA
197	389	CARUSO	SARAH
198	925	CASTIGLIONE	ALFIO DAVIDE
199	714	CAVALLARO	FEDERICO
200	1281	CELESTE	ALICE
201	43	CHIARENZA	MANUELA

202	2143	CITRARO	ANTONIA
203	37	CRISAFULLI	STEFANO
204	1997	DATTOLO	BARBARA
205	76	DE SALVO	MARCO
206	895	DI FATTA	MARCELLO
207	376	DI GREGORIO	FLORIANA ANTONELLA
208	1014	DI GUARDO	LAURA ALESSANDRA
209	212	DI MAJO	VALENTINA
210	960	DORIA	ANTONINA
211	79	DRAGO	ISABELLA
212	3968	EMMA	ANGELA
213	182	FALLACARA	ANNAMARIA
214	1462	FIGLIETTI	GIUSEPPE
215	3139	FOTI	VALENTINA
216	1727	FRASSICA	LUCIA
217	3014	FUSCO	ANTONINA
218	518	GATTO	ALESSIA
219	2252	GRASSO	CARMELA
220	723	GUALTIERI	ROSSELLA
221	537	IERACITANO	ROCCO
222	1788	INDRIOLO	GIUSEPPINA
223	2829	LAGANA'	SABRINA
224	3174	MANCINI	VANESSA
225	2938	MASARACCHIA	CATERINA
226	852	MILITELLO	GUGLIELMO
227	934	MOLINE'	ANDREA
228	196	MONTONERI	SARA
229	472	MOSCUZZA	ALESSANDRA
230	3065	MUSCARA'	ANTONINO
231	2688	NAPOLI	NICOLA
232	230	NOVARESE	ANNA
233	375	PANISSIDI MARCO	FRANCESCO GABRIELE
234	584	PILLIRONE	GABRIELLA
235	1609	PITTALÀ	VIRGINIA
236	54	PRIVITERA	PAOLA
237	498	PUGLIATTI	CRISTINA
238	397	RAIMONDO	DOMENICA
239	2679	ROMEO	CATERINA

240	4109	SALVINI	STEFANIA
241	2452	SCIOLA	FEDERICA
242	2231	SCUDERI	ALFREDO ALFIO
243	1547	SPAGNUOLO	ROSSELLA
244	1736	SPERLINGA	SILVIA
245	3211	SPOTO	VALENTINA
246	133	TARANTO	ANGELA
247	1572	VALENTI	MARINA
248	583	ZUCCARO	CATERINA CARMELA AGATA
249	174	CAFEO	PIER PAOLO
250	1949	CAPANO	EMANUELA
251	672	CARUSO	ROSAMARIA
252	2796	CICCIARELLI	CATERINA
253	1548	CUNSOLO	DONATA
254	284	DANIELE	CHIARA
255	2056	DE DOMENICO	VALENTINA
256	3455	DI BENEDETTO	LORENA
257	883	DI MARTINO	ANGELA
258	1974	DIPOLLINA	ELISA
259	540	D'URSO	DOROTEA
260	4000	FANGANO	ROSITA
261	900	FAZZELLO	ANGELA
262	1605	FINOCCHIARO	FEDERICA
263	585	FRUSTERI CHIACCHIERA	VALENTINA
264	1937	GAGLIO	GIACOMA
265	2010	GRANATA	VERDIANA
266	1100	INTERDONATO	SILVIA
267	1018	ITALIANO	TIZIANA
268	894	MADDONNI	ELISA
269	3674	MINEO	CRISTINA
270	978	MOLLICA	LAURA
271	3545	OCELLO	NICOLETTA
272	898	ODOGUARDI	FLAVIA
273	1102	PAGANO	ANNA
274	806	PITARRESI	LILIANA
275	3234	PRESTIGIACOMO	LETIZIA
276	4008	PRISCO	NUNZIO
277	1822	RAPISARDA	MARTINA NELLA

278	1818	RAPISARDA	VALERIA VINCENZA
279	282	ROMANO	GIUSEPPINA
280	3369	SCAFFIDI	MARIA ROSARIA
281	1217	SCIOTTO	ROSSELLA
282	2660	STELITANO	ALESSANDRA
283	3277	STRANGIS MOBILIA	FIGURELLA
284	2122	TRIGILI	MONIA
285	60	VANERIA	ANTONINA
286	1482	ZIRILLO	GIUSEPPINA
287	2243	AMALFI	MARZIA
288	1192	AMATO	LOREDANA NICOLETTA
289	2694	AMOROSO	MARZIA
290	1522	ANASTASIO	CONCETTA
291	777	ARIZIA	SIMONA
292	2638	ARSINI	VALENTINA
293	4082	ASTONE	SIMONA
294	369	BARBATO	CRISTINA
295	3091	BARBERA	MARIA
296	557	BASILE	MARILENA
297	983	BAZZANO	SARAH
298	755	BELLINGHERI	GIOVANNA
299	910	BENNARDO	ADRIANA
300	66	BERTINO	GIOACCHINA
301	3625	BITTO	EMANUELA
302	860	BLANDINI	CARMELA
303	517	BONANNO CONTI	MIRKO
304	639	BUSCEMI	LEA
305	167	BUTA'	GIUSEPPINA
306	1876	CALABRETTA	CHIARA
307	1433	CALTABIANO	PIETRO
308	1521	CALVARUSO	GIULIA
309	2633	CALVO	LINDA
310	147	CAMBRIA	GIUSEPPE
311	2580	CAMMARATA	VALERIA
312	3431	CAMPO	MARILENA
313	1032	CAMPOLO	FEDERICA MARIA
314	2133	CAPIZZI	SERAFINA
315	3352	CAPRI'	ANGELA

316	2871	CARUSO	TIZIANA
317	1771	CARUSO	MARIA LUISA
318	3257	CASELLA	SARA
319	749	CATANIA	PAOLA
320	1807	CATTANO	SERGIO
321	1539	CAVALLO	MARIA CONCETTA
322	998	CERTO	GIOVANNA
323	647	CHILA'	ANTONINA ROSA
324	2369	COCIMANO	CARLO
325	3568	COCO	CONCETTA SABRINA
326	867	COCO	CARMEN MARIA
327	2057	CORBASCIO	MAURO
328	2312	COSTANZO	GRAZIELLA
329	2936	D'ANGELO	ROBERTO NUNZIO MARIA
330	50	D'ANGELO	VALERIA
331	3682	DE DOMENICO	MARISA
332	2281	DEODATO	FRANCESCA
333	1598	DI CIOMMO	PAOLO
334	1077	DI MARI	ROSARIA
335	907	DI NATALE	DANIELE SANTI
336	157	DISTEFANO	MONIA
337	2434	DOMINELLO	ASSUNTA
338	205	DUGO	VINCENZO
339	1371	FARACI	CARMELA
340	418	FARO	ELEONORA
341	863	FAZZIO	YLENIA
342	2698	FERRARA	CARMELO, GIUSEPPE
343	21	IORE	STEFANO
344	3647	FOGLIANI	GISELLA
345	2952	FONTANA	ERIKA
346	409	FORESTIERI	FEDERICA
347	4145	FOSCOLO	MARIA
348	1165	FRANCHETTI	MARCO
349	2572	GALLINA	FRANCESCO MARIA
350	1220	GALLUCCIO	LOREDANA
351	2463	GAMBERA	GIUSI MARIA CARMELA
352	2391	GIAMBALVO	CHIARA
353	1319	GIAMPORTONE	LETIZIA

354	1637	GIANCHINO	EGLE
355	2234	GIARRATANA	ALICE
356	2331	GIUNTA	ALESSIA
357	1972	GRILLO	NICOLETTA
358	1914	GUARRERA	GIULIA
359	2983	GULINO	GIOVANNI
360	3587	IAPICCA	CAROLINA
361	3242	IERACITANO	ANTONELLA
362	1643	INDELICATO	ROSALBA
363	2736	IRACI	FLAVIA
364	827	ITALIANO	ANGELO
365	3572	LA FAUCI	LILLAMARIA
366	1365	LA ROSA	LAURA
367	322	LICANDRO	MARIA NAZARENA
368	1387	LICARI	GRAZIELLA
369	2864	LICCIARDELLO	VERA
370	1210	LIOTTA	DARIO
371	889	LONERO	DONATELLA
372	2650	LUPO	FABRIZIO VINCENZO
373	3385	MALTESE	FERNANDA
374	656	MANGIÒ	SIMONA
375	188	MARCHESE	MARCANTONIO
376	536	MARVENTANO	FLAVIA
377	1035	MIRODDI	LUCIA FRANCESCA
378	2543	MONTEBELLO	MANUELA MARIA
379	912	MONTELEONE	FRANCESCA
380	2127	MUNAFO'	LICIA VANIA
381	2934	NICOLOSI	PATRIZIA
382	2741	NOTO	GIUSEPPE
383	427	OPINTO	ROSSELLA
384	855	ORLANDO	ANTONELLA
385	3105	ORSINI	GIANLUCA
386	1529	PACE	ALESSIA GRAZIA
387	739	PAGANO	CONCETTA
388	2211	PALILLO	DEBORA
389	3148	PALOMBA	MIRIANA
390	782	PALUMBO	MARIA MANUELA
391	1902	PANEBIANCO	MARIA SERENA

392	3788	PIZZOLANTE	CATERINA
393	2157	POLITI	MARIACHIARA
394	294	POMA	MARIA LUISA
395	2279	PONTICELLO	MILENA ANNABELLA
396	2491	PORCINO	GIUSEPPE
397	238	PRINCIOTTA	GIUSEPPE
398	277	PRISA	FRANCESCA
399	1012	PUPILLO	GABRIELLA
400	612	RANDO	MARIKA
401	771	RANERI	ROBERTA
402	2176	RASO	ANNALISA
403	2753	RIGGIO	ALESSANDRA
404	2598	RIZZO	ANTONIO
405	435	RIZZO	MARIA
406	107	ROMANO	DANIELA
407	3329	ROSSI	CARMELA
408	280	RUGGERI	BARBARA
409	4131	RUSSO	LETIZIA
410	2039	RUSSO	MARIO ANTONIO SEBASTIANO
411	2313	SAINATO	MARTINA
412	1704	SAITTA	ROBERTA
413	2349	SANFILIPPO	GRAZIELLA MARIA ADRIANA
414	499	SANTORO	ANDREA
415	1195	SCAMMACCA	MARCO
416	3323	SCARFI'	SERGIO
417	3477	SCHILIRÒ	LUANA TERESA
418	1074	SCIMONE	MARIA
419	402	SCURRIA	SERENA
420	2035	SMILLO	ELISA
421	327	SORACI	FABIANA
422	2171	SPINA	CLAUDIA
423	2152	TODERO	MARIANNA
424	2773	TORRISI	VINCENZA
425	396	TOSCANO	BENEDETTA
426	310	TRISCHITTA	GRAZIA
427	3253	TROIANINI	MARIA
428	2054	TURRICIANO	ANNALISA
429	2291	TUSA	VINCENZO

430	1751	URSO	ALESSANDRA
431	3025	VALVO	DONATELLA
432	1458	VASTA	ALESSIA MARIA VALENTINA
433	2387	ALATI	VITTORIA
434	579	ALIZZI	ANASTASIA
435	4136	AMANTE	IRENE
436	1545	AMATO	RAMONA
437	633	AMENTA	DESIREE
438	3438	ANDALORO	DANIELA
439	1899	ARCORIA	FRANCESCO
440	257	BONANNO	YLENIA
441	363	BUCCA	MARIA GRAZIA , VALENTINA
442	2763	BUSCEMI	VIVIANA
443	1747	CANNAVÒ	MELANIA
444	1770	CANNIZZO	CATERINA
445	1755	CARDACIOTTO	ROSANNA
446	3793	CASTROVINCI	MARIA LETIZIA
447	3154	CAVALLARO	MARIA GRAZIA
448	1544	CICCARELLO	ELISABETTA
449	2209	COCO	ALESSIA
450	3098	DE NARDO	ILARIA
451	2414	DI LORENZO	CLAUDIA
452	1816	FAZIO	ESTER
453	1412	GANGEMI	ANGELA
454	1703	GIUFFRIDA	ALFREDO
455	1389	GRAVINA	SANTA
456	454	GRECO	ROSANNA RITA
457	1731	GRIMALDI	ROSA
458	1669	LO CASTRO	GISELLA
459	3226	LO GIUDICE	ANNA RITA
460	1745	MANUELE	VALENTINA LUISA RITA
461	774	MARCIANTI	GIUSEPPA
462	2423	MESSINEO	SERENA
463	2976	MUSSO PANTALEO	LUCIA MARIA
464	870	PLETTO	MARZIA
465	638	PRINCIPATO	GIOVANNA ILARIA
466	3213	QUATTROCCHI	SALVATORE
467	975	REITANO	ALESSANDRA

468	891	RUSSELLO	ROSARIO
469	880	SCIABICA	ALICE
470	414	SPANTI	ILENIA
471	1952	TOTARO	PIERA
472	2510	TUZZOLINO	DANIELA
473	387	VONO	SILVANA
474	524	LIISTRO	FABRIZIA
475	347	MIGNEMI	MARIKA
476	92	MILONE	SILVIA
477	2556	CUSMA' PICCIONE	VERONICA
478	3688	VERALDI	ILARIA
479	2558	LO CASCIO	CARMELA MASINA MARIA
480	1685	GRECO	FLORIANA
481	3341	RUSSO	TIZIANA MARIA SEBASTIANA
482	1922	MEZZA	IRENE
483	2027	NUCIFORA INCARBONE	VINCENZA
484	77	MENDOLIA	ANGELA
485	2220	BONARRIGO	TIZIANA ELISABETTA
486	2309	VINCI	CARMELINA
487	1941	ARCIFA	FEDERICA, MARIA
488	1348	LAVENIA	DINO GIOSUÈ
489	564	NICITA	ARIANNA
490	625	TICALI	GIUSEPPE
491	428	DAVÌ	DAVIDE
492	3607	CONSELMO	GIULIA
493	1580	GENTILE	GIORGIO
494	1953	CACCIOLA	PAOLA
495	1042	FERLITO	DEBORAH
496	256	VALENTI	ENRICO
497	877	LISCHI	ARIANNA
498	1060	MUSUMECI	ERIKA
499	1721	PREVITI	MARIA
500	3274	BOSCHETTI	FABIOLA
501	1098	DI BELLA	ANGELA
502	2450	COMETA	FLAVIO
503	3720	CLEMENTE	MARTA
504	1409	RAGONESI	ALESSIA
505	1138	TRIOLO	SELENE

506	154	SCAVUZZO	LOREDANA
507	1733	MESSINA	SANTO
508	1936	D'ANTONA	MARCO
509	3736	FERRARA	DALILA
510	2315	MOTTA	ROSSELLA
511	2709	RIZZO	VITTORIA
512	1568	IMPELLIZZERI	VALERIA
513	2390	ZAFFERANO SGROI	KATIA
514	1168	DI MAURO	GIUSEPPINA GIOVANNA
515	239	DI PIETRO	MARIACRISTINA
516	2950	GIULIANO	GIOVANNA
517	3240	PERITORE	MANILA
518	2037	GRASSO	ALESSANDRA
519	1754	FERRETTA	PAOLA
520	2128	MUNAFO'	CECILIA ERIKA
521	75	FAZIO	CHIARA DENISE
522	1357	LALICATA	CLAUDIA
523	83	DE GIOVANNI	DANTE ANTONIO
524	2672	RAFFONE	GIUSEPPE
525	1203	SORGENTE	GRAZIA
526	3195	SMIRIGLIA	BARBARA
527	3047	MANZONE	ELENA
528	1253	MUSMARRA	VALERIA
529	3141	PREVITI	ROSANNA
530	798	PESCE	ANNA LINA
531	2653	ADAMO	CHIARA
532	1271	PRUITI CIARELLO	LOREDANA
533	1240	QUARTARONE	IRENE
534	3669	GRECO	CHIARA
535	2853	GULOTTA	ANTONIO
536	446	SARANITI	ANGELA
537	549	BRUNO	VALENTINA
538	3934	SANGIORGI	SONIA AGATA
539	2498	FINOCCHIARO	ROSSANA
540	297	PERGOLIZZI	STEFANIA
541	2767	ZIMMITTI	MARIATERESA
542	943	BUEMI	FRANCESCA MARIA RITA
543	1741	COCO	LILIANA ALFINA

544	996	BRIGUGLIO	GIOVANNA
545	2365	PRIVITERA	MARIA LUISA
546	1189	PAGANA	STEFANIA
547	1699	SPITALERI	EMANUELE MARIO
548	1515	PAGANO	ALESSANDRA
549	1125	SCRIBANO	VALENTINA
550	921	DI BONA	GIANNA
551	193	CALBO	MARIA LIA
552	2328	UCCELLO	GIUSEPPINA
553	2841	CERRITO	ALESSANDRA
554	890	PRAIANÒ	PIETRO
555	1907	SILIGATO	VALENTINA
556	218	INDELICATO	ANGELO MARIA
557	2109	CONTI GALLENTI	NADIA
558	2124	TRINGALI	NIVEA
559	1566	RECUPERO	ANNA
560	2750	VICINO	GRAZIA SIMONA
561	2388	PAGANO	VINCENZO
562	2905	BARBARINO	ANDREA
563	1615	MANGIAFICO	CLAUDIA
564	2961	D'AMICO	ELISA
565	1504	MAROTTA	LINDA MARIA
566	189	MUSUMECI	LAURA
567	3121	RENDA	MARILENA
568	1325	CESAREO	EMILIA
569	1877	SCANDURRA	GIUSYTA
570	3585	RODILOSSO	CONCETTA
571	788	BARBAGALLO	VIVIANA CHIARA FRANCESCA
572	1467	SPICUGLIA	ANNALISA
573	1836	SALVIA	DOMENICA
574	471	MACCARRONE	PROVVIDENZA
575	2050	MANTARRO	GIUSEPPE
576	3144	SANCARLO	MARIA SERENA
577	290	SPANO' GRECO	MARIA
578	1414	DESTRO MIGNINO	SIMONA
579	3149	CALABRO'	ROSARIA
580	112	MILITELLO	PAOLA SOFIA
581	439	FIDONE	ADRIANA

582	733	CORALLO	GABRIELLA
583	1424	RAFFAELE	NUNZIATINA
584	3309	MULÉ	GIOVANNI
585	1753	COLLETTA	MARIA LUISA
586	1191	GIAMBANCO	EULALIA
587	929	TRIPEPI	MARIA
588	3813	STIO	KATIUSCIA
589	3048	FAMULARI	PATRIZIA CONCETTA
590	705	CONTINO	LETIZIA
591	39	GIUFFRE'	GRAZIA PAOLA
592	1403	MESSINA	ANNA MARIA
593	954	FEMIA	EUGENIO ALESSANDRO
594	1178	ZAFFARONI	ELENA
595	575	VIOLA	ISABELLA
596	1034	GUERRIERI	MARILENA
597	1010	POLLICITA	MARIA
598	756	BELLIZZI	VALENTINA
599	1258	SPADARO	SALVATORE
600	3692	ALEO	MIRIAM
601	2707	BISCUSO	NANCY
602	969	LEONARDI	ROSA MARIA ANTONINA
603	315	SALICE	SALVATORE
604	4059	DI LIBERTO	GAETANA ISABELLA
605	17	CALA' CAMPANA	TANJA
606	2486	PINO	FRANCESCO
607	2246	CARACCI	GENNY
608	2304	FERRARO	PAOLO
609	250	RESTUCCIA	BIAGIO PAOLO
610	2355	COSTA	ANDREA
611	797	MOLICA NARDO	FEDERICO
612	3371	BONGIOVANNI	FEDERICA
613	1760	FRAZZETTO	CLAUDIA
614	962	ZINGHERINO	ROSANNA
615	1516	TERRIZZI	MARIA LUISA
616	1395	GENNARO	ESTER MARIA
617	3904	MANGANO	MADDALENA
618	932	SPINA	MARIAGRAZIA
619	696	BUSCEMI	IVAN

620	3951	BRUNO	FRANCESCO
621	553	BONOMO	FEDERICA
622	1964	GAGLIARDO	ELEONORA
623	601	TEDESCHI	ELISA
624	886	DI VINCENZO	ALESSANDRA
625	55	PARISI	MARIA
626	2085	PREVITERA	VALENTINA NUNZIA
627	773	PENNISI	GIUSEPPE
628	666	MAUGERI	MARIA ROSA
629	223	ADORNATO	ROSARIA
630	3859	BATTIATO	FABIO
631	1071	GARRO	FRANCESCA
632	1278	SONSERI	ROBERTA
633	3419	LIVI	MONICA
634	3719	TAVILLA	VALENTINA MARIA
635	3241	RUSSO	FRANCESCA
636	2945	FELICELLI	LAURA
637	999	FORMICA	CHIARA
638	1707	TRUGLIO	LOREDANA
639	1260	CARIANNI	GRAZIELLA
640	109	TRIFIRÒ	IDA ANTONINA
641	1634	BATTIATO	NADIA
642	457	INTERMAGGIO	ROSA ANNA
643	4142	VASILE	SALVATORE
644	2348	AZZARETTO	ARCANGELO
645	1296	GALUFFO	VALENTINA
646	3924	QUATTROCCHI	ACHILLE
647	1429	GALIFI	BENEDETTO
648	1850	CUZZOLA	MARIA LAVINIA ANTONIA
649	1701	PENSABENE	NATALE EMANUELE
650	896	LA MANTIA	JESSICA
651	545	CAPUTO	SIMONA
652	882	FERRO	FEDERICO
653	2501	TERMINI	CLELIA
654	1878	PIZZO	MARIA CONCETTA
655	2722	ASPA	FLORINDA
656	1551	SACCO	LETIZIA
657	3459	SCUDERI	ROBERTA

658	623	MAGLIENTI	CALOGERA MYRIAM
659	1591	PITTALÀ	TANIA RITA
660	143	MONTANA	LUIGI
661	2550	MERLINO	MARCO
662	2811	CIMELLARO	CLAUDIA
663	1076	PROVITINA	MARCO
664	1295	BERGAMIN	SERENA
665	695	LUCIFORA	EMANUELA
666	838	DI GIACOMO	IVAN DAMIANO
667	764	MASTO	VINCENZO
668	2384	FICHERA	MARTINA
669	4012	DAMIANO	ROSSELLA
670	3349	IURATO	FRANCESCA
671	1107	PAGANO	MARINA LUISA
672	219	SENTIMENTALE	MARIARITA
673	2488	SPANÓ	STEFANIA
674	1957	SCIACCA	NICOLA
675	2914	ARTALE	VANESSA MARIA
676	456	GERMANÀ	ELISABETTA
677	395	SCHITTINO	FRANCESCO
678	697	ARANCIO	ELVIRA
679	18	MIGLIORISI	MASSIMO
680	126	INTERDONATO	GIOVANNA
681	1738	CANNATA	ADRIANA ZAIRA
682	2335	CICERO	ILIA
683	3739	ARTUSA	ILARIA
684	122	GILIBERTO	ORNELLA
685	913	MILIOTI	VALENTINA
686	1596	LA SPINA	MARCO
687	1379	CANNIA	FABIANA
688	3764	IANNUZZI	ENZA
689	3787	POLIZZI	GIULIO
690	2249	LO RE	MARIA ELENA
691	990	PUGLISI	SARA
692	1304	AZZARELLI	GIOVANNA
693	1903	SAGONA	FLAVIA
694	2630	CAIZZONE	FLORA
695	566	MESSINA	CARMELA

696	670	MACULA	ANNA
697	424	NAPOLI	ROBERTO
698	214	D'ANNA	SIMONA
699	2081	TARANTINO	DANILO
700	2318	ALIZZI	GIUSEPPA
701	3275	PATANE'	STEFANIA
702	1153	FEROTTI	VINCENZO
703	3133	RACITI	CARMELA
704	2656	MUSCOLINO	SAMANTHA CONCETTA
705	2900	DI PERRI	IVANA
706	381	PIZZIMENTI	ROBERTA
707	2862	CAVALLARO	ELIANA
708	125	RACITI	ROSARIA
709	2797	SILVESTRI	GIUSEPPINA
710	1019	COZZOLINO	LUCIA
711	1334	SINERI	MARINA ANTONIA
712	2939	SANGIORGIO	LARA
713	677	LA SPADA	EMANUELE
714	654	MILAZZO	GRAZIELLA
715	2448	VERSACI	TERESA
716	3177	GAROZZO	MARIA ASSUNTA
717	2334	CANNATA	CLAUDIA LAURA GIUSEPPINA
718	963	SCARCELLA	KETTY
719	2368	SINDONI	ANTONINA
720	1764	BONANNO	ENZA
721	1201	CICCARIELLO	SERGIO
722	2631	LA SPINA	GIUSEPPINA CINZIA
723	2170	TEDESCHI	CRISTINA
724	1570	GUCCIARDI	LAURA
725	3347	DI GIOVANNI	ANGELA
726	3414	SAPIENZA	SALVATRICE
727	1758	PUGLISI	ANNUNZIATA VIVIANA
728	116	PATANÈ	MARIA
729	2114	VALERINI	VALERIA
730	1827	SAPUPPO	ROSA ELISABETTA MARIA
731	1455	TAVANA	ALIDA
732	676	D'IGNOTI	ROSARIA
733	1046	INGRASSIA	ROLDANO

734	1780	TRIFIRO	CARMEN
735	349	BRIGANTI	GABRIELLA
736	1234	SCANDELETTI	CHIARA
737	1140	PILEGGI	VINCENZA TERESA
738	4014	GENOVESE	VENERINA MARIA
739	1526	CARUSO	MARIA GRAZIA
740	3300	ADORNO	VINCENZO NATALE
741	3367	LUPOI	ANTONIO
742	94	GIACALONE	ORNELLA
743	2024	COCO	GIOVANNA
744	2472	PACE	MARIA STELLA
745	137	CAPUTO CRAPA	MARILISA
746	1067	SILECI	CHIARA
747	502	VITANZA	JENNIFER
748	964	GRASSO	ANNAMARIA
749	2386	ROCCASALVO	AUSILIA
750	1706	LARCAN	GIULIA MARIA
751	372	SALVO	ANTONINO
752	3243	CIARDO	JESSICA
753	311	SCAVUZZO	FRANCALUCIA
754	2199	SANTAMARIA	ANGELA
755	1962	TRINO	GIUSEPPA
756	3340	SCUDERI	MARIA CLARA
757	1852	TIMPANARO	RITA
758	3624	GELO	MARIA ROSARIA
759	663	MARINO	GIUSEPPINA
760	661	PORTALE	ROSSANA
761	3044	LA PAGLIA	KATIA
762	3082	GRISAFI	MARIA LUISA
763	3437	CALABRESE	MARIA ELENA
764	1368	LANZAFAME	AGATA LUISA
765	3445	MAIO	ALESSANDRA
766	523	GRASSO	ELEONORA
767	2521	MIRABELLA	CRISTINA
768	466	CACCIOLA	MARIA FRANCESCA
769	2760	DI GIACOMO	DANILA
770	808	ROLLERI	LAURA
771	2435	CONTARINO	MARIA GRAZIA

772	547	GUALTIERI	WALTER
773	3471	MERENDA	DANIELA
774	1089	CAMPIONE	GRAZIELLA RITA DOMENICA
775	993	PORTUESI	SEBASTIANO
776	1584	FIDUCIA	ROSARIA
777	3845	NARDO	ROBERTA
778	1656	FIOCCO	STEFANIA
779	1172	CARÈ	ILENIA
780	141	CARADONNA	MARTINA
781	2175	APICELLA	SARA
782	1621	PATANÈ	ROBERTA
783	617	DI GIACOMO	VERONICA
784	78	CELI	ROBERTA
785	3689	SAMMARTINO	ROSA MARIA GRAZIA
786	3782	RIZZO	CHIARA
787	1901	RINALDI	MASSIMILIANO
788	3175	DI STEFANO	DANIELE
789	1782	TROVATO	SARA
790	2720	PANUCCIO	MANUELA
791	1029	CALAGNA	MAURA
792	386	MAZZOLA	ROBERTA
793	3541	LIUZZO	MARTINA
794	1689	CAVALLARO	ARIANNA
795	234	MUSSO	ROBERTA
796	1720	BORGIA	VITTORIA
797	1212	NAVARRIA	ROSARIA
798	659	CIRINO	ANTONELLA
799	813	MONACO	ELVIRA
800	1756	PAVONE	LETIZIA
801	3769	GRANATA	DESIRÈ
802	1246	SPADARO	MARIA GRAZIA
803	2917	GORGONE	DESIREE
804	2366	PRIVITERA	ANNALISA GRAZIA
805	1562	BULONE	ROBERTA
806	3422	CARDELLA	SERENA
807	3027	VASTA	DARIO
808	2908	CARAMMA	VITALY
809	336	NIGRO	FRANCESCA

810	3850	BONANNO	CHIARA
811	1670	MINUTOLO	GRAZIELLA RITA
812	312	LA FAUCI	GABRIELLA
813	270	BONTEMPO	GIUSEPPE
814	3847	LAMONICA	LAURA
815	249	PIRRELLO	VERONICA
816	3851	ARTALE	ALESSIA
817	2153	COMPAGNINO	MARIA CRISTINA
818	49	VALENTI	VERONICA
819	1623	CRIMI	MARIALUISA
820	2198	MORSELLINO	CROCETTA
821	2225	ORLANDO	FABRIZIO
822	785	TRECCARICHI	VALERIA
823	1667	IMBROGIANO	FEDERICA
824	3168	LAGANA'	GIUSEPPINA VALENTINA
825	3244	CIPRIANO	AGATINA
826	2531	CATALDO	GIUSEPPINA
827	2297	PRINCIPATO	MELANIA
828	804	GALEANO	VINCENZO
829	1909	AIELLO	STEFANIA
830	1994	TRAPANI	LILLY
831	885	ROMANO	VANESSA
832	2202	DE VITA	ANTONINO
833	1861	IMPALA'	MARIA ANGELA
834	935	ARCIDIACONO	SABINA
835	1672	DI LIBERTO	VALENTINA
836	1094	PRESTIGIACOMO	MARIA CATERINA
837	353	SARDO	MARCELLA
838	2691	GIORDANO	MARIA
839	72	MARGIO	NOEMI
840	2060	ZINGALES	LEONE
841	2803	STRAZZERI	CARMEN
842	1988	MUNAFO'	MONIA NATALIA
843	1377	PACE	STEFANIA
844	1423	MAZZA	VALERIA
845	1277	LO SICCO	ADRIANA
846	287	CARDILE	EMANUELA
847	747	CRIMI	GIOVANNI

848	1874	CAVALLARO	MARIA
849	819	LO PICCOLO	ELIANA
850	3220	LO BIANCO	STEFANIA
851	1287	IEMMOLO	MARIA
852	484	FOTI	VALERIA
853	117	CAFFO	SEBASTIANA
854	321	IARRERA	GIOVANNA ROSALIA
855	1297	MAZZAGLIA	SARA EMANUELA RITA
856	2015	SALICI	STEFANIA
857	1639	TIDONA	PATRIZIA
858	534	GULLOTTA	TIZIANA
859	3840	PALAZZOLO	RITA AURORA
860	2053	MARZULLO	ISABELLA
861	3831	TORCIVIA	MARIA CONCETTA
862	2931	COSTA	SALVATRICE
863	1626	MARAVIGNA	MARIA GRAZIA
864	751	SURIA	MAURIZIO
865	836	MANNINO	CARMELA
866	1079	ZURRIA	ANNA
867	3435	ORLANDO	ANNA RITA
868	3656	EPIFANIO	STEFANIA
869	752	PLATANIA	AURELIA
870	1919	PAPPA	IRENE
871	2033	BARRECA	MARIA ROBERTA
872	2560	LOMBARDO	ANNA
873	3808	MUSCARELLA	MARIKA
874	340	STANCANELLI	ALESSANDRA
875	2325	MANDANICI	FRANCESCA LUCIA
876	1778	PATAFIO	CONCETTA
877	1857	RAVELLI	FRANCESCO
878	2974	PURRAZZO	DORIANA
879	1923	MARINO	MARINELLA
880	2262	CASERTA	FEDERICA
881	4049	CRISTAUDO	ROSSANA
882	2344	BRUNO	FEDERICA
883	276	MARCHESE	GIOVANNA
884	3833	RINALDI	ROSARIO
885	368	POMA	GASPARE

886	784	TERRANO	SERENA
887	2684	CALCAGNO	MARIA TIZIANA
888	2892	DI BELLA	CHIARA
889	829	TURRISI	CINZIA AUSILIA
890	481	GURRIERI	CINZIA
891	1567	SOTTILE	ROSA
892	2299	MARITATO	MONICA
893	1020	CALORE	SANTINA
894	572	ANASTASI	DANIELA
895	3232	MILICI	MARCO FRANCESCO
896	736	D'AGATA	FABRIZIO
897	1912	MAGRÌ	FRANCESCA CLARA
898	515	FRANZA	VIVIANA
899	3763	MAZZU'	ELEONORA
900	1483	MALAFRONTA	EMILIA
901	1722	BUONASERA	MARIA LUISA
902	1571	MIRENDA	ANGELA
903	404	PORTALE	FEDERICA
904	3659	MANCUSO	MARIA
905	3287	LO CURCIO	GABRIELE LUCA ELIA
906	2020	PECORELLI	ANNALISA
907	2351	VIRGATA	ANGELO
908	260	LO PICCOLO	MARTINA
909	3208	MAITA	ELENA SOFIA
910	1331	MUGIONE	ANTONIO
911	3655	GAMBADORO	IVANA
912	1002	ZINGALI	ADRIANA
913	1525	SCIRÈ	FRANCESCA
914	432	ALIQUO	FELICIA ANGELINA
915	2440	FERRARO	ROSANNA
916	510	MAZZAGLIA	GIUSEPPE
917	1700	PAPPALARDO	FABIANA
918	460	PAPPALARDO	VALERIA MARIA
919	2644	GALLINA	LILIANA CALOGERA
920	2727	ROMANO	FLAMINIA
921	509	MACRI'	ANTONELLA
922	3003	PALADINO	SUSANNA
923	4034	BONANNO	TANIA

924	1711	LAURIA	ROSA
925	3621	PULIAFICO	ORIANA
926	3852	POLIZZI	FRANCESCA
927	2250	STAGNITTA	SIMONA
928	3773	MAISANO	MARIA
929	3983	SCIFO	CATERINA
930	1179	D' AIELLO	ORNELLA
931	3313	MILAZZO	LIDIA
932	1695	REITANO	ROBERTA
933	1906	TRISCARI BARBERI	VERONICA
934	2922	STRATI	MARCO ANTONIO
935	358	ROMANO	SIMONA
936	2106	CASELLA	FEDERICA
937	762	REITANO	VALENTINA
938	237	SAITTA	VALERIO
939	1184	NATOLI	CARMEN
940	2396	APUZZO	PIETRO JUNIOR
941	2706	CONGIU	LAURA
942	1610	SPINELLA	LUCIA SANTA
943	950	OTERI	ANGELA CRISTIANA
944	2125	FURNARI	GIANFRANCO
945	1343	COCO	AGATA
946	2824	RAGUSA	GIUSI
947	982	SAGRÌ	PIERA
948	1359	FERRARO	ANNAMARIA
949	1190	DRAGOTTO	ANTONELLA
950	1149	SGRO'	CLAUDIO
951	634	MAUGERI	ANNA
952	2430	BRUNETTO	LUCA
953	589	ALCORACI	TERESA
954	3418	PASSERI	CARMEN
955	1789	SIENA	ANTONINO
956	1549	PERNI	GIULIANA MARIA
957	2844	DI MAGGIO	SIMONA
958	1354	MARTURANO	ROSSANA
959	2134	PARDO	ANTONELLA DOMENICA
960	1996	RONDISVALLE	CARMELA
961	2585	GAGLIANO	ALESSIA FEDERICA PAOLA

962	3805	ALESSANDRO	MARIAGRAZIA
963	2314	TRIPODI	STEFANIA
964	267	PEDITTO	LORENZO
965	113	CACCAMO	CINZIA
966	691	SIMONE	ANNALISA
967	3584	RECCA	LETIZIA
968	2882	MANCARI	ROSARIA
969	922	PELLITTERI	LIBORIO
970	479	BURGIO	TINA
971	2337	MACCARRONE	MICHELE
972	2794	ARIZZA	LOREDANA
973	445	ZINDATO	MARCELLA
974	3729	AMODEO	VITO
975	86	PULVIRENTI	ANGELA
976	3079	ALBERIO	SALVATORE
977	3643	GIACOMARRA	CALOGERO
978	597	CURRO'	GAETANA
979	1795	SCIUTO	SERENA
980	1500	ZISA	LOREDANA MARIA CONCETTA
981	822	VALENTI	CARMELA GIOVANNA BARBARA
982	3252	AGOSTA	SALVATORE
983	724	COSTA	CHIARA
984	2619	SALVO	TIZIANA
985	1636	CESARANO	FRANCESCO
986	207	SPINA	CATERINA
987	3921	SPATARO	ALESSIA
988	165	MACELI	MARIA
989	95	FONTANA	ROSA
990	2861	MELI	SANDRA
991	1193	CATANIA	DANIELA
992	1853	MIRISOLA	MARIAELENA
993	1206	LA BRUNA	DANIELA
994	1687	ARMALEO	GIOVANNA RITA
995	224	ADELINI	ROBERTA
996	949	MOLICA BARATTA	GIOVANNI
997	33	PALMERI	CELESTINO
998	3268	VINCI	GIUSEPPE
999	265	BUA	GIUSEPPE

1000	2800	SIRNA	MARGHERITA
1001	2611	CUNSOLO	ROBERTA
1002	3619	FIORDALISO	GIUSY
1003	3328	ZINGALE	SILVIA
1004	1113	ZINO	ANDREA
1005	3880	MANGANARO	CONCETTA
1006	599	GALLETTA	ANDREA
1007	3376	MAJOLO	EMANUELA MARIA
1008	596	DI MAURO	DALILA
1009	1855	GRASSO	FRANCESCA
1010	415	CUTRUFELLO	FRANCESCO
1011	3583	SCARCELLA	ANDREA
1012	2046	MAUGERI	ALESSANDRA AGATA
1013	2770	RIOLO	GIULIA MARIANNA
1014	4040	BARBAGALLO	ELIANA
1015	399	SCAUSO	ALESSIA
1016	709	SCAVO	FRANCESCA
1017	865	PRINCIPATO	GAETANO
1018	1929	GAGLIARDO	ALESSANDRA
1019	1785	CUTUGNO	MARIANO LUCA
1020	3132	SFILIO	ELIANA
1021	1104	BUSCEMI	MARIA RITA
1022	3807	INFERRERA	IRENE
1023	2071	MAUGERI	ALBERTO GIUSEPPE
1024	1259	PATANÈ	TIZIANA
1025	3919	SCRIBANO	SANTI GIOVANNI
1026	7	MESSINA	MARZIO ANDREA MARIA
1027	1151	UNGARO	GIUSEPPE
1028	3033	MAZZEO	MARIA ANTONIA
1029	1031	ANTISTA	LEONARDO
1030	161	D'AMICO	CARMELA
1031	1300	CERNIGLIA	MARIA RITA
1032	1307	MUSUMECI	MARIA RITA
1033	3159	FORLI'	ANJA
1034	434	BARBANERA	GIORDANA
1035	626	ACCAPUTO	LORENZA
1036	2655	RUSSO	MARIA RITA
1037	150	CUCITI	MANUELA

1038	3165	COCIVERA	DAVIDE
1039	3452	MAUCERI	PAOLO
1040	4001	TIMPANO	MARIA
1041	2493	SAFFIOTI	ALESSANDRO
1042	1805	RINALDI	VALENTINA
1043	944	PENNISI	DANIELA LUCIA
1044	3538	GRASSO	ROBERTO
1045	2374	SIRUGO	LOREDANA
1046	1086	LANIERI	GABRIELLA
1047	1337	PRIOLO	IVANA
1048	514	CANNAVÒ	GIUSEPPE
1049	527	SCOLARO	SERGIO VITO
1050	2072	ACCORDINO	PATRIZIA
1051	594	PAVANO	MILENA
1052	236	GIARRITTA PRESTIPINO	CALOGERO VITTORIO
1053	3671	SCARFÒ	TERESA
1054	2248	MORABITO	ANTONINO
1055	3179	CANCARO	BIANCAMARIA
1056	3350	DONZUSO	MARIA GRAZIA
1057	988	SCUDIERI	MARIA GRAZIA
1058	1821	CUCINOTTA	GIUSEPPINA
1059	918	CURRO'	FEDERICA
1060	2259	AMICO	IGNAZIO
1061	2496	PERRONE	ANTONELLA
1062	300	CHIRCO	NUNZIO EZIO
1063	1817	LEMBO	MARIA
1064	2776	BONOMO	ROSARIA
1065	3399	MESSINA	GABRIELLA
1066	3804	PREZZABILE	GIULIA
1067	2425	MESSINA	MARINA
1068	726	BARNABA'	DANIELE ANGELO
1069	343	BRUGALETTA	SALVATORE
1070	2855	CANNISTRA'	CARMELO DAVIDE
1071	1797	CARTALEMI	PIER MANUEL MARIA
1072	1581	MAGLITTO	ANDREA
1073	1622	SCILIBERTO	MARIA IRENE
1074	3759	MARTINO	GIULIA
1075	2080	GALEANO	ANDREA

1076	176	GALATI CASMIRO	FEDERICA
1077	810	COSTANTINO SCIROCCO	MARIAGRAZIA
1078	1105	BUSCEMI	FRANCESCA
1079	4097	FRASCA CACCIA	SILVIA
1080	1839	SPINELLA	CRISTIAN
1081	2739	INFANTINO	GIUSEPPE
1082	2295	MERLO	DONATELLA
1083	1024	ALBANESE	EMILIA
1084	2997	AGNELLO	FRANCESCO
1085	1215	RIOLO	ROSARIA
1086	1323	VIENI	MARIANNA
1087	2230	PARISI	SALVATORE ALESSANDRO ILARIO DOMENIC
1088	3947	BARRESI	LAURA
1089	1930	SALEMI	SARA
1090	2462	SCAVO	MARCO SILVESTRO
1091	1862	LA SPINA	GRAZIELLA
1092	1995	LAUDANI	ORIANA
1093	359	LEONE	CATIA
1094	570	MILAZZO	BARBARA
1095	3103	MANDANICI	ANTONINO GIANFRANCO
1096	1350	AMBRA	ANDREA
1097	2652	BATTIATO	CARLA
1098	2929	CACCAMO	ROSA
1099	1675	MILIOTI	CRISTINA
1100	1073	BUSA'	CONCETTA
1101	1466	MICELI	ARIANNA MARIA
1102	3475	SINOPOLI	CRISTINA
1103	2339	MOLINO	MARIA ELENA
1104	1120	HUTA	JULIAN
1105	2219	CALABRETTA	GRAZIELLA
1106	2458	TURCO	ENZA SAMANTHA GIOVANNA
1107	1052	MORTILLARO	MARIANGELA
1108	1641	VIRGADAVOLA	SALVATORE
1109	600	MERLINO	AMALIA
1110	1959	CUTRUZZULA'	PAOLA
1111	2609	COSTANZO	GIORGIA
1112	1842	GENOVESE	DOMENICO
1113	719	CRUPI	MARIA

1114	526	DE FRANCESCO	ANDREA
1115	1316	ROMEO	CARMELO MANUELE
1116	2029	BAROCCHIERI	VIRGINIA
1117	2047	PUGLISI	ANGELA
1118	2191	PATANÉ	DOMENICA
1119	2645	COZZETTO	GIUSY MARIA
1120	1629	FERINA	CLAUDIA
1121	1790	ANDALORO	CLAUDIA
1122	3826	PELLEGRINO	GIOVANNI
1123	1533	NICOTRA	LORENZO
1124	2451	ABRAMO	ANGELA CONCITA
1125	3483	AGNELLO	ELENA
1126	3099	CANNULI	SANTI
1127	3230	CASAMENTO	FRANCESCO
1128	1916	DI BELLA	FRANCESCA
1129	1465	LA ROSA	MYRIAM ELEONORA
1130	786	ABBATE	SIMONA
1131	3214	ANSELMI	LEONARDA
1132	2555	CALANDI	SOFIA MARIA, NICOLINA
1133	4021	ABRAMO	CAMILLA RITA
1134	1023	LENA	MARIA FRANCESCA
1135	391	GENOVESE	CHIARA
1136	326	CRUPI	ALESSIA
1137	3580	GIORGIANNI	GIUSEPPA
1138	818	MEZIO	MATTIA
1139	2610	BARRA	SERENA
1140	1620	BATTIATO	MARISA
1141	3024	VENTURI	FRANCESCO
1142	2476	BRUSCA	CLAUDIA
1143	792	BARNABÀ	FRANCESCA MARIA
1144	190	ANSALDO	FABIO GAETANO
1145	3433	MACAUDA	ALESSANDRA
1146	2204	LEOTTA	SALVATORE
1147	3358	LONGO	ROBERTA
1148	1338	INTRAVAIA	ROSARIA
1149	1416	CORRENTE	SONIA
1150	562	AMMENDOLIA	GAETANA
1151	281	COSENZA	ANNUNZIATA

1152	3202	ANZALONE	ETTORE
1153	3100	BARONE	FEDERICO
1154	2625	PANEBIANCO	FRANCESCO EMANUELE
1155	272	GENOVESE	NATASCIA
1156	1841	SIRACUSA	GIUSEPPE
1157	2238	AMPOLA	ROSSELLA
1158	2052	BELFIORE	ROBERTA PIERA
1159	2227	MACRÌ	VERONICA
1160	1320	BRUNEO	CINZIA
1161	1893	BUCOLO	GREGORIO
1162	1150	LANZAFAME	MARILENA
1163	968	LEONARDI	ELISABETTA CLAUDIA
1164	3285	BARSALONA	MARCO
1165	1875	MAIO	STEFANO
1166	698	CIFALA'	ANTONELLA
1167	1955	ABBADESSA	MARIA
1168	93	GIUFFRIDA	GIUSEPPE
1169	1411	BARRANCOTTO	PIERA GIUSEPPINA
1170	31	PRESTI	ROSALIA
1171	2632	BRANCA	CONCETTA

5. Si rappresenta che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. Estremi dell'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami di cui al presente avviso: Ordinanza n. 1874/2021 del 23.3.2021, pubblicata il successivo 24.3.2021, con la quale la Sez. III bis del Tar Lazio, Roma, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami.

7. Testo integrale del ricorso in riassunzione;

8. Testo integrale dei motivi aggiunti.

Con osservanza.

Avv. Davide A.L. Negretti